

ARTEA

Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura
(L.R. 19 novembre 1999, n. 60)

SETTORE AFFARI GENERALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTABILIZZAZIONE

Decreto della Dirigente

n. 30 del 13 marzo 2023

Oggetto: Adozione della nuova “Policy di ARTEA in materia di prevenzione del rischio di conflitti di interessi” e approvazione modello dichiarazione sostitutiva

Allegati:

Allegato A - Policy di ARTEA in materia di prevenzione del rischio di conflitti di interessi

Allegato B - modello della dichiarazione sostitutiva

Dirigente responsabile: Francesca De Santis

Proponente: Patrizia Mori

Atto soggetto a controllo dei Sindaci Revisori ai sensi dell'art. 11, comma 3 della L.R. 60/99

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione sulla Banca Dati degli atti amministrativi di ARTEA (PBD)

LA DIRIGENTE

Vista la legge della Regione Toscana 19 novembre 1999 n. 60 con la quale è stata istituita l’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ARTEA n. 92 del 9 settembre 2022 con il quale si è provveduto alla nomina della sottoscritta quale Dirigente del Settore “Affari generali, supporto giuridico e contabilizzazione” a decorrere dal 12 settembre 2022;

Visto e richiamato il Decreto del Direttore di ARTEA n. 92 del 9 settembre 2022 con il quale si è ridefinito, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2009, l’assetto organizzativo di ARTEA con decorrenza dal 12 settembre 2022;

Visto il ruolo e le funzioni riconosciute ad ARTEA dalla L.R. n. 60/1999 in qualità di ente della Regione Toscana che si occupa di pagamento di programmi regionali e comunitari in agricoltura, nonché di organismo pagatore riconosciuto per la liquidazione dei fondi FEAGA e FEASR e di organismo intermedio di altri programmi regionali e comunitari;

Vista la necessità di ribadire e rafforzare l’applicazione da parte di ARTEA, a tutti i suoi rapporti, delle norme nazionali ed europee in materia di prevenzione del rischio di situazioni di conflitto di interessi, in ossequio ai principi generali di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, sanciti dall’art. 97 della Costituzione;

Visto che la prevenzione del rischio di situazioni di conflitto di interesse attuale e potenziale, essendo tema di competenza trasversale, è regolata sia da fonti nazionali che da fonti europee;

Visto che, per quanto concerne la disciplina interna, la materia della prevenzione di conflitti di interesse è stato oggetto di ampia riforma già a partire dalla L. 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione", con riguardo sia al personale interno alle P.A., sia a soggetti esterni destinatari di incarichi per e nelle amministrazioni/enti;

Considerato che la nuova disciplina posta dalla L. 190/2012 è alla base dell’adozione sia dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici, a livello nazionale – “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, D.P.R. 62/2013 – e regionale – per quanto concerne la Regione Toscana, “Codice di comportamento dei dipendenti della regione Toscana”, Delibera n. 978/2019 – contenenti le norme essenziali sul conflitto di interessi, sia dell’approvazione da parte di ANAC del Piano Nazionale Anticorruzione, 2019, che riserva ampio spazio alle misure per l’individuazione e la gestione del conflitto di interessi in funzione di tutela anticipatoria di fenomeni corruttivi;

Visti:

- Cons. Stato, sez. cons. atti normativi, 5.3.2019, n. 667 Parere sulle nuove linee Guida dell’ANAC in materia di “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici”
- Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), 2019 e ss.mm.ii.
- Delibera Anac n. 15/2019 “Linee Guida ANAC n. 15 in materia di “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”
- Delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 Piano Nazionale Anticorruzione 2022

Visti il D.P.R. n. 62/2013 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e la Delibera della Giunta regionale Toscana, n. 978 del 29 luglio 2019, Codice comportamento Regione Toscana;

Visto il D.P.R. 445/2000;

Visto che, per quanto attiene alla normativa disposta a livello europeo, il conflitto di interessi è disciplinato dal Regolamento finanziario europeo, “FR 18” (Reg. UE 2018/1046 e ss.mm.ii.) e dai Regolamenti sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (segnatamente, Reg. UE 2021/2116, 2021/2115, Reg. UE 2014/907 e ss.mm.ii., Reg. UE 2014/908 e ss.mm.ii.);

Visto che l’Allegato I al Regolamento delegato (UE) n. 2014/907 e ss.mm.ii. definisce, altresì, la prevenzione del rischio di conflitto di interessi attuale e potenziale quale requisito essenziale ai fini del riconoscimento di un soggetto come “organismo pagatore”, ai sensi del Regolamento europeo sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, n. 2116 del 2021, che abroga il Regolamento (UE) 2013/1306;

Considerato che il Regolamento delegato (UE) n. 2014/907 e ss.mm.ii., in relazione alle funzioni attribuite all’organismo pagatore, stabilisce che le norme sul conflitto di interessi attuale e potenziale si applicano a tutte le “persone che occupano una posizione di responsabilità o svolgono un incarico delicato in materia di verifica, autorizzazione, pagamento e contabilizzazione delle domande di aiuto o di pagamento” e che “assumono altre funzioni al di fuori dell’organismo pagatore”;

Visto che, nella Comunicazione 2021/C121/01, “Orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d’interessi a norma del regolamento finanziario”, pubblicata in GU UE il 9 aprile 2021, la Commissione europea ribadisce come sia “di fondamentale importanza l’attuazione di un codice etico e/o di condotta o di qualsiasi altra politica e procedura sul luogo di lavoro, comprese norme che disciplinano la gestione dei conflitti d’interessi nell’organizzazione” poiché “tutti questi strumenti sono utili per sensibilizzare e per stabilire norme e obblighi volti a evitare e a gestire i conflitti d’interessi”;

Considerato che, nella citata Comunicazione, la Commissione evidenzia, altresì, come “una dichiarazione di assenza di conflitti d’interessi e, se del caso, una dichiarazione relativa agli interessi attuali e passati sono strumenti utili per contribuire a individuare e a gestire le situazioni di conflitto d’interessi”;

Visto che anche per la nuova programmazione PAC 2023-2027 nell’Allegato I del Regolamento UE n.2022/127 del 07/12/2021, al paragrafo “B) Risorse umane”, è richiesto da parte dell’Organismo Pagatore l’adozione di misure adeguate volte a evitare e rilevare un possibile rischio di conflitto d’interessi ai sensi dell’articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per quanto concerne l’esecuzione delle funzioni dell’organismo pagatore nei confronti di persone con posizioni influenti e sensibili all’interno e all’esterno dell’organismo pagatore;

Visto l’Ordine di servizio di ARTEA n. 41 del 30 dicembre 2021 con il quale veniva disposta l’adozione del documento “Policy di ARTEA in materia di prevenzione del rischio di conflitti di interesse” per tutto il personale di ARTEA e i soggetti esterni interessati, sulla base della normativa interna ed europea antecedente al 2021;

Dato atto che il sistema informativo di ARTEA, in conformità con l’ordine di servizio n. 41/2021, si è dotato di una prassi interna di prevenzione del rischio di conflitti di interesse che, tuttavia, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, necessita di uniformarsi agli sviluppi normativi più recenti;

Ritenuto necessario, in applicazione della normativa sopra richiamata, approvare con decreto:

- la nuova policy sul conflitto di interessi, applicativa della disciplina nazionale ed europea più recente suddetta;
- il modello della dichiarazione sostitutiva sul conflitto di interessi, anche potenziale, e dichiarazione sulla sicurezza delle informazioni (Artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000) per i soggetti tenuti a dichiarare il conflitto di interessi nei confronti di ARTEA, dipendenti e non dipendenti dell'Agenzia, come individuati nella policy, cui devono attenersi;

Dato atto che ARTEA:

- ha già ottenuto la certificazione ISO 27001;
- sta perseguido il riconoscimento della certificazione Iso 37001 sull'anticorruzione;
- i documenti allegati al presente atto sono essenziali per entrambe le certificazioni;

Visto il decreto del sottoscritto dirigente n. 26/2023 con cui si approva la Politica Anticorruzione di ARTEA, pubblicato in Amministrazione Trasparente;

Visto il decreto del Direttore n. 27 del 3.3.2023 di Approvazione della Strategia per la prevenzione della corruzione 2023/2025, quale allegato parte integrante e sostanziale del PIAO della Regione, in sostituzione del PTCP 2023/2025;

Valutata, inoltre, la necessità di sensibilizzare ed informare tutti soggetti interessati e tutti i dipendenti e i dirigenti di ARTEA in merito all'iniziativa intrapresa, nonché ai contenuti della policy e agli obblighi da essa derivanti;

DECRETA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il documento “*Policy* di ARTEA in materia di prevenzione del rischio di conflitti di interesse” nella forma di cui all’allegato A) al presente decreto di cui è parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare il modello di dichiarazione sostitutiva sulla sussistenza o meno di una situazione di conflitto di interessi, attuale o potenziale, con le modalità indicate nella *policy*, e la dichiarazione sulla sicurezza delle informazioni, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di cui all’allegato B) al presente decreto di cui è parte integrante e sostanziale;
3. Di aggiornare l’operatività del Sistema informativo di ARTEA ai documenti di cui al punto 1 e 2;
4. Di richiedere ai soggetti indicati nella policy sia il rispetto della policy di cui al punto 1, sia la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di cui al punto 2, tramite il Sistema Informativo di ARTEA, accessibile mediante credenziali;
5. Di pubblicare sul sito internet di ARTEA la suddetta *policy*, dandone adeguata visibilità e conoscibilità a tutti i soggetti interessati;
6. Di trasmettere il presente decreto ai dipendenti di ARTEA e ai soggetti interessati.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi di ARTEA ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.

La Dirigente
Avv. *Francesca De Santis*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

DE SANTIS FRANCESCA
AGENZIA REGIONALE
TOSCANA EROGAZIONI
AGRICOLTURA
13.03.2023 15:04:21 UTC



ARTEA

Policy di ARTEA in materia di
prevenzione del
rischio di conflitto di interesse

INDICE

Normativa di riferimento	p. 3
Premessa	p. 5
Definizioni	p. 7
Misure attuative della <i>Policy</i>	p. 9

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.lgs. n. 82/2005

Codice dell'amministrazione digitale

L. 241/1990

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

D.lgs. n. 165/2001

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

D.lgs. n. 196/2003

Codice in materia di protezione dei dati personali

L. 190/2012

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

D.Lgs. 50/2016 Codice appalti

Cons. Stato, sez. cons. atti normativi, 5.3.2019, n. 667 Parere sulle nuove linee Guida dell'ANAC in materia di "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici"

Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019

Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), 2019 e ss.mm.ii.

Delibera ANAC n. 15/2019 "Linee Guida ANAC n. 15 in materia di "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici"

Delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023

Piano Nazionale Anticorruzione 2022

D.P.R. n. 62/2013

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

D.P.R. 445/2000

Delibera della Giunta regionale Toscana, n. 978 del 29 luglio 2019

Codice comportamento regione Toscana

Parere ANAC, AG11/2015/AC

Linee guida ANAC n. 3 - Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni

Linee guida di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017.

Regolamento (UE) 2014/907

Regolamento delegato della Commissione, dell'11 marzo 2014 , che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro

Regolamento (UE) 2013/1306

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008

Regolamento (UE) 2021/2116

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013

Regolamento (UE) 2018/1046

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Regolamento (UE) 2016/679

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

Comunicazione della Commissione, 2021/C 121/01

Orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del regolamento finanziario.

Regolamento (UE) 2022/127

Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro

PREMESSA

In qualità di ente della Regione Toscana, che si occupa di pagamento di programmi regionali e comunitari in agricoltura sulla base di quanto stabilito dalla L.R. n. 60/1999, nonché di organismo pagatore riconosciuto per la liquidazione dei fondi FEAGA e FEASR e di organismo intermedio di altri programmi regionali e comunitari, ARTEA, nel suo agire, applica a tutti i suoi rapporti le norme nazionali ed europee in materia di gestione di situazioni di conflitto di interessi, in applicazione dei principi generali di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, sanciti dall’art. 97 della Costituzione.

Il tema della prevenzione del rischio di situazioni di conflitto di interesse è stato oggetto di ampia riforma già a partire dalla L. 190/2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione", con riguardo sia al personale interno alle P.A., sia a soggetti esterni destinatari di incarichi per/nelle amministrazioni/enti, mediante norme che attengono a diversi profili oggettivi e soggettivi (così come individuati ne "Le misure della *Policy* di ARTEA in materia di prevenzione del rischio di conflitti di interesse", *infra*, al n. 1 **"ambito di applicazione oggettivo"** e al n. 2 **"ambito di applicazione soggettivo"**).

Per quanto concerne la disciplina interna, i codici di comportamento dei dipendenti pubblici, adottati sulla base delle novità introdotte all’art. 54 del D. lgs. 165/2001, sia a livello nazionale – "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", D.P.R. 62/2013 – che regionale – per quanto concerne la Regione Toscana, "Codice di comportamento dei dipendenti della regione Toscana", Delibera n. 978/2019 – contengono le norme essenziali sul conflitto di interessi che danno piena attuazione ai disposti della L. 190/2012. A ciò deve aggiungersi che il Piano Nazionale Anticorruzione, 2022, approvato da ANAC sulla base dell’art. 1, co. 2-bis della l. 190/2012, riserva ampio spazio alle misure per l’individuazione e la gestione del conflitto di interessi in funzione di tutela anticipatoria di fenomeni corruttivi.

Per quanto attiene alla disciplina disposta a livello europeo, il conflitto di interessi viene definito in base ad un criterio marcatamente funzionale, legato alle attribuzioni effettivamente conferite ai soggetti/enti destinatari, sulla base del Regolamento finanziario europeo, "FR 18" (Reg. UE 2018/1046 e ss.mm.ii.) e dei Regolamenti sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (segnatamente, Reg. UE 2013/1306, 2021/2116, 2022/127, 2021/2115). Infatti, il Regolamento delegato (UE) n. 2014/907 e ss.mm.ii., in relazione alle funzioni attribuite all’organismo pagatore, stabilisce che le norme sul conflitto di interessi attuale e potenziale devono applicarsi a tutte le *"persone che occupano una posizione di responsabilità o svolgono un incarico delicato in materia di verifica, autorizzazione, pagamento e contabilizzazione delle domande di aiuto o di pagamento"* e che *"assumono altre funzioni al di fuori dell’organismo pagatore"*.

In particolare, le disposizioni di diritto interno sul conflitto di interessi fanno riferimento ad un’accezione ampia di "situazione di conflitto attuale o potenziale". Il conflitto di interessi è una condizione giuridica che si verifica quando, all’interno di una pubblica amministrazione, lo svolgimento di una determinata attività sia affidato ad un funzionario che è contestualmente titolare di interessi personali o di terzi, la cui eventuale soddisfazione implichi necessariamente una riduzione del soddisfacimento dell’interesse pubblico (Cfr. Cons. Stato, sez. cons. atti normativi, 5.3.2019, n. 667); in altri termini laddove la cura dell’interesse pubblico cui è preposto il funzionario potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo funzionario, direttamente o indirettamente. Si attribuisce, così, rilievo a qualsiasi posizione potenzialmente idonea a minare il corretto agire amministrativo e a compromettere, anche in astratto, l’imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell’esercizio del potere decisionale.

Sul lato soggettivo, deve rilevarsi che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione e la giurisprudenza della Corte dei Conti, sussiste un rapporto di servizio con l’Amministrazione non solo del funzionario pubblico, ma anche del privato, tutte le volte in cui detto privato sia incaricato di svolgere, con risorse pubbliche e nell’interesse della P.A. un’attività o un servizio pubblico; nell’ambito di questa relazione rientrano anche i fatti commessi da amministratori (anche in via di fatto) o rappresentanti legali dell’ente privato destinatario dei contributi pubblici, considerato che anche nei loro confronti si instaura una relazione funzionale tale da collocare il soggetto esterno nell’iter procedimentale dell’Ente pubblico.

Per altro verso, specularmente, le disposizioni unionali evidenziano come “risulti essere di fondamentale importanza prevenire o gestire adeguatamente situazioni che comportano conflitti di interesse, quando si verificano, per sostenere la trasparenza, la reputazione e l’imparzialità del settore pubblico nonché la credibilità dei principi dello Stato di diritto quale valore fondamentale dell’UE. [...] Viceversa, se i conflitti d’interessi non sono prevenuti o gestiti correttamente quando insorgono, essi possono incidere negativamente sul processo decisionale degli organismi pubblici, dando luogo ad un uso scorretto del denaro pubblico e causando gravi danni d’immagine.” (Comunicazione della Commissione, 2021/C 121/01, “*Orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d’interessi a norma del regolamento finanziario*”, pubblicata in GU UE il 9 aprile 2021).

In virtù di tali considerazioni, i Regolamenti (UE) 2013/1306, 2021/2116 e il Regolamento delegato (UE) 2014/907 e ss.mm.ii., alla luce delle particolari funzioni affidate ad ARTEA in qualità di organismo pagatore, obbligano l’ente ad attuare “*misure adeguate per evitare il rischio di un conflitto di interesse*”, conformemente, altresì, a quanto già disposto dalle altre norme europee in materia di regole finanziarie applicabili al bilancio dell’Unione europea.

Anche per la nuova programmazione PAC 2023-2027 nel paragrafo “B) Risorse umane” dell’Allegato I del Reg. UE n.2022/127 del 07/12/2021 è richiesto da parte dell’Organismo Pagatore *l’adozione di misure adeguate volte a evitare e rilevare un possibile rischio di conflitto d’interessi ai sensi dell’articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per quanto concerne l’esecuzione delle funzioni dell’organismo pagatore nei confronti di persone con posizioni influenti e sensibili all’interno e all’esterno dell’organismo pagatore*. In caso di rischio di conflitti di interesse è richiesto che siano messe in atto misure volte a garantire l’applicazione di tale articolo.

Al fine di garantire il pieno rispetto e di dare atto della corretta e puntuale applicazione delle disposizioni interne ed europee in materia di prevenzione di conflitti d’interesse, ARTEA adotta la presente *Policy in materia di prevenzione del rischio di conflitto di interesse*.

Ripercorrendo fedelmente la normativa vigente, la *Policy* si articola in quattro fasi: la prima fase, con finalità essenzialmente preventiva, si caratterizza per l’adozione di **misure idonee alla prevenzione del rischio** – che comprendono l’obbligo di astensione, gli obblighi di comunicazione e di valutazione *ex ante* (cfr. *infra*, al n. 3 lett. a, b, c, d, e, f) –, la seconda fase, il **monitoraggio** (al n. 4) mira a garantire *in itinere* l’effettività delle misure preventive adottate, la terza fase, i **controlli** (al n. 5), tende a verificare la veridicità ed attendibilità delle dichiarazioni rese in relazione alla sussistenza o meno di situazioni di conflitto di interesse e infine, la quarta fase, le **sanzioni** (al n. 6), esprime le responsabilità e le conseguenze di carattere sanzionatorio direttamente riconducibili alla violazione delle citate misure preventive.

ARTEA aggiorna costantemente la sua *Policy in materia di prevenzione di situazioni di conflitto di interesse* alle norme nazionali ed europee vigenti e ne garantisce la piena conoscibilità anche attraverso la pubblicazione sul sito internet di ARTEA.

DEFINIZIONI

Riferimenti normativi utili per la definizione di “conflitto attuale” e “conflitto potenziale”

Conflitto attuale: art. 7, 14 D.P.R. 62/2013, art. 7, 14 Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana, “CCRT”, art. 6 bis L n. 241/90, art. 61 del Regolamento (UE) 2018/1046.

Conflitto potenziale: art. 6 bis L n. 241/90 nell’ambito del procedimento, Piano nazionale Anticorruzione, 2019, Parere ANAC, n. 11/2015, Regolamento delegato (UE) 907/2014 e Regolamento (UE) 2018/1046.

Con l’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione, PNA, 2019, ANAC precisa che “le disposizioni sul conflitto di interessi [...] fanno riferimento a un’accezione ampia attribuendo rilievo a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l’imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell’esercizio del potere decisionale. Pertanto alle situazioni palesi di conflitto di interessi reale e concreto, che sono quelle esplicitate all’art. 7 e all’art. 14 del d.P.R. n. 62 del 2013, si aggiungono quelle di potenziale conflitto che, seppure non tipizzate, potrebbero essere idonee a interferire con lo svolgimento dei doveri pubblici e inquinare l’imparzialità amministrativa o l’immagine imparziale del potere pubblico. Un’altra ipotesi di conflitto di interessi può presentarsi nei casi in cui il conferimento di una carica nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato regolati, finanziati e in controllo pubblico sia formalmente in linea con le disposizioni del d.lgs. n. 39/2013 e tuttavia configuri una situazione di conflitto di interessi non limitata a una tipologia di atti o procedimenti, ma generalizzata e permanente, cd. strutturale, in relazione alle posizioni ricoperte e alle funzioni attribuite. In altri termini, l’imparzialità nell’espletamento dell’attività amministrativa potrebbe essere pregiudicata in modo sistematico da interessi personali o professionali derivanti dall’assunzione di un incarico, pur compatibile ai sensi del d.lgs. 39/2013.”

Con il suo parere AG11/2015/AC, ANAC sottolinea che “[...] le indicazioni del PNA in materia, mirano a prevenire situazioni di conflitto di interessi che possano minare il corretto agire amministrativo. Tali situazioni si verificano quando il dipendente pubblico (rup e titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale) è portatore di interessi della sua sfera privata, che potrebbero influenzare negativamente l’adempimento dei doveri istituzionali; si tratta, dunque, di situazioni in grado di compromettere, anche solo potenzialmente, l’imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell’esercizio del potere decisionale. La ratio dell’obbligo di astensione, in simili circostanze, va quindi ricondotta nel principio di imparzialità dell’azione amministrativa e trova applicazione ogni qualvolta esista un collegamento tra il provvedimento finale e l’interesse del titolare del potere decisionale. Peraltro il riferimento alla potenzialità del conflitto di interessi mostra la volontà del legislatore di impedire ab origine il verificarsi di situazioni di interferenza, rendendo assoluto il vincolo dell’astensione, a fronte di qualsiasi posizione che possa, anche in astratto, pregiudicare il principio di imparzialità.”

Il Piano Anticorruzione Nazionale 2022 tra le misure organizzative di prevenzione della corruzione delle Pubbliche Amministrazioni inserisce la gestione del conflitto di interesse attraverso l’adozione di atti di indirizzo per prevenire e gestire eventuali situazioni di conflitto di interessi nell’area dei contratti pubblici in quanto lo svolgimento delle procedure di affidamento degli appalti e concessioni è sicuramente uno dei settori a maggior rischio corruttivo.

In particolare nella Parte speciale “Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici” del PNA 2022 prevede di inserire nel PIAO disposizioni specifiche in merito alla gestione del conflitto di interessi ex art. 42 del Codice, con chiare indicazioni in ordine all’obbligo – per il soggetto che ricopre l’incarico di RUP e per il personale di supporto - di dichiarare le eventuali situazioni di conflitto di

interessi e all'individuazione del soggetto competente alla verifica e valutazione delle dichiarazioni rese.

Inoltre con le linee guida ANAC n. 3 del 2016, l'Autorità ha dedicato una particolare attenzione al ruolo del RUP, fornendo alle stazioni appaltanti alcuni chiarimenti in merito a diversi profili, quali appunto i poteri esercitati e i requisiti per la nomina.

In particolare, nelle citate LLGG è stato precisato che:

- il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, co. 1, del Codice, con atto formale del dirigente o del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche;
- per effetto del divieto fissato all'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dalla l. n. 190/2012, non può svolgere le funzioni di RUP chi sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale⁷¹;
- le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di conflitto di interessi di cui al co. 2 dell'art. 42 del Codice. L'art. 42 si applica infatti a tutto il personale e ai soggetti che partecipano alle attività connesse alle procedure di affidamento ed esecuzione del contratto, a partire innanzitutto proprio dal RUP. Non può pertanto ricoprire tale posizione il dipendente che si trovi in una delle ipotesi descritte al citato art. 42, co. 2. Si richiama l'attenzione sulla necessità che il superiore gerarchico, competente alla nomina, valuti la sussistenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi che emergano dalla relativa dichiarazione resa dal soggetto interessato, in conformità alle indicazioni formulate da ANAC nella Parte speciale “Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici” del presente PNA, cui si rinvia, sulle misure da adottare per la gestione del conflitto di interessi nei contratti pubblici;
- Il RUP osserva le disposizioni del Codice di comportamento di cui al d.P.R. n. 62/2013 e di quelle contenute nel Codice di comportamento adottato dall'amministrazione.

Infine, il Regolamento (UE) 2018/1046, all'art. 61, comma 3, stabilisce che “esiste un conflitto d'interessi quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un agente finanziario o di un'altra persona di cui al paragrafo 1 è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto.”

E, in particolare, “gli agenti finanziari [...] e le altre persone, comprese le autorità nazionali a tutti i livelli, che partecipano all'esecuzione in regime di gestione diretta, indiretta e concorrente del bilancio, anche per quanto riguarda i relativi atti preparatori, all'audit o al controllo, non adottano azioni da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli dell'Unione. Essi adottano inoltre misure adeguate a prevenire l'insorgere di conflitti d'interessi nell'ambito delle funzioni poste sotto la loro responsabilità e per risolvere le situazioni che possono oggettivamente essere percepite come comportanti un conflitto d'interessi.”

MISURE ATTUATIVE DELLA **POLICY** DI ARTEA IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CONFLITTI DI INTERESSE

1. Ambito di applicazione oggettivo

I soggetti che ritengono di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi **attuale**, o meramente **potenziale**, hanno il dovere di segnalarlo e di astenersi obbligatoriamente da ogni azione, secondo le modalità previste dalla normativa in vigore, così come descritte al punto 3 **“misure di prevenzione del rischio”, infra**.

La finalità di prevenzione si attua, infatti, mediante l’istituto dell’astensione da ogni azione o dalla partecipazione alla decisione o ad altro atto endoprocedimentale del titolare dell’interesse che potrebbe porsi in conflitto con l’interesse perseguito mediante l’esercizio della funzione/azione e/o con l’interesse di cui il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e contro interessati sono portatori.

2. Ambito di applicazione soggettivo

I soggetti destinatari degli obblighi in materia di prevenzione di conflitto di interessi, ai quali si applicano le norme regionali, nazionali ed europee vigenti, così come descritto nella presente *Policy*, sono i seguenti:

- a)** in relazione all’organismo pagatore, tutte le *“persone che occupano una posizione di responsabilità o svolgono un incarico delicato in materia di verifica, autorizzazione, pagamento e contabilizzazione delle domande di aiuto o di pagamento”* e che *“assumono altre funzioni al di fuori dell’organismo pagatore”* (così come statuito con Regolamento (UE) 2018/1046 e con Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 e ss.mm.ii.);
- b)** i dipendenti della Regione o di una P.A. e, in quanto compatibili, a *“tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche nonché [ai] collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrice di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione”* (secondo quanto previsto dall’art. 2 del Codice di comportamento della Regione Toscana, “CCRT”, e dall’art. 2 D.P.R. 62/2013); ovvero anche un soggetto privato incaricato di svolgere, con risorse pubbliche e nell’interesse della P.A. un’attività o un servizio pubblico e perciò legato alla Amministrazione da un rapporto funzionale;
- c)** *“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”* come già disposto dall’art. 6 bis L n. 241/90 nell’ambito delle norme fondamentali sul procedimento amministrativo;
- d)** tutti i soggetti che, rientrando nella categ. *sub 2*), lett. b), svolgono funzioni e attività affidate delegate da ARTEA (es: CAA e società incaricate dell’esecuzione di controlli) e per i quali l’obbligatorietà del rispetto delle norme in materia di prevenzione di conflitti di interesse sussiste anche in virtù di apposite clausole inserite nei rispettivi contratti di servizio;
- e)** il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni come indicato dall’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 al fine di prevedere misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interessi nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti

e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire, così, la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

3. Misure di prevenzione del rischio, di comunicazione e trasparenza

Al fine di prevenire il rischio del manifestarsi di situazioni di conflitto di interesse, attuale o potenziale, la normativa vigente dispone l'adozione di specifiche misure. Tali misure sono attuate da ARTEA attraverso:

- la sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva sull'assenza/presenza di situazioni di conflitto di interesse (*sub lett. a, f*);
- l'obbligo di astensione in ipotesi di sussistenza di un conflitto (*sub lett. d, f*);
- gli obblighi di comunicazione da parte del soggetto interessato (*sub lett. c*),
- gli obblighi di comunicazione da parte dei dirigenti e/o responsabili della struttura di appartenenza (*sub lett. e*);
- la valutazione *ex ante* della situazione di conflitto attuale/potenziale a parte dei dirigenti e/o responsabili della struttura di appartenenza e i conseguenti obblighi di motivazione (*sub lett. e*);
- le modalità operative di applicazione della *policy* nel sistema Anagrafe (*sub lett. f*)
- la pubblicazione delle regole applicative della presente *Policy* nel sito di ARTEA a fini di maggiore conoscibilità e trasparenza (*sub lett. b*)

a) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000

L'accesso ad Anagrafe avviene sempre ed esclusivamente attraverso i sistemi di identificazione digitali, come disciplinati dal d.lgs. 82/2005, Codice Amministrazione Digitale, “CAD”.

L'utente che accede all'Anagrafe con uno dei profili abilitati [cfr. *supra* n. 2) lett. a), b), c), d)] è tenuto a dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, la sussistenza o meno di un conflitto di interessi attuale, o anche meramente potenziale, così come definito dalla normativa interna ed europea vigente in materia. L'utente è altresì tenuto ad indicare il C.F. identificativo dell'azienda/e o soggetto/i con il quale/quali sussiste la situazione censurata. La richiesta del C.F. identificativo ha lo scopo di circoscrivere con precisione le facoltà di accesso, visibilità e operabilità del dichiarante all'interno del sistema.

b) Trasparenza e conoscibilità della *Policy*

In fase di rilascio del “profilo utente” per l'accesso al sistema Anagrafe, ciascun soggetto interessato è tenuto a prendere visione, nell'ordine, di: l'informativa sulla *privacy* (*ex art 13 del Regolamento (UE) 679/2016, “GDPR” e art. 13 del Dlgs 196/2003*), il “*Manuale dell'Anagrafe e delle Aziende Agricole*”, i “*Termini di utilizzo*” del sistema e la presente “*Policy in materia di prevenzione del rischio di conflitto di interesse*”.

Al fine di garantire la piena conoscibilità delle modalità con le quali l'ente applica le norme in materia di conflitto di interesse e regola le condizioni di accesso ad Anagrafe, la presente *Policy* è pubblicata sul sito di ARTEA, ed è consultabile seguendo il percorso “*home page* di ARTEA/amministrazione trasparente/altri contenuti-Dati ulteriori/*Policy* in materia di prevenzione del conflitto di interesse”. In questa sede vengono pubblicate, altresì, tutte le notizie e gli aggiornamenti normativi e tecnici rilevanti in materia di conflitto di interessi, puntualmente implementati da ARTEA.

Si rammenta che l'ottemperanza nell'applicazione degli obblighi di trasparenza e di rispetto delle regole in materia di prevenzione del rischio di conflitto di interessi è direttamente assicurata dalla cogenza delle norme nazionali, regionali ed europee vigenti che ARTEA applica rigorosamente aggiornando, al contempo, la propria *Policy*.

c) Obblighi di comunicazione: informazione del dirigente o responsabile della struttura di appartenenza e del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ente

Il soggetto che si trovi in una situazione di conflitto di interessi attuale o potenziale è tenuto a comunicarlo, tempestivamente, verbalmente e per iscritto, al proprio dirigente o responsabile della struttura di appartenenza, oppure, in caso di assenza di quest'ultimo, all'organo di indirizzo, secondo quanto già previsto dagli artt. 6, 7 del D.P.R. 62/2013, dall'art. 7 del CCRT, coerentemente con quanto indicato nel Piano nazionale anticorruzione, "PNA".

Con la sottoscrizione a sistema, tramite firma qualificata, della dichiarazione sostitutiva di cui al punto a) *supra*, l'interessato dichiara di aver dato seguito ai citati obblighi di comunicazione verbale e, al contempo, ottempera all'obbligo di comunicazione per iscritto.

Nel caso in cui la situazione di conflitto coinvolga un dirigente della struttura, la comunicazione è effettuata nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, "RPCT", che assumerà le decisioni conseguenti (come indicato nel PNA e conformemente al Parere ANAC AG11/2015/AC).

Il RPCT è informato di ogni dichiarazione di sussistenza di un conflitto attuale o potenziale.

d) Obbligo di astensione dell'interessato.

A fronte della dichiarazione di sussistenza di un rischio di conflitto di interesse attuale o potenziale, il dichiarante è obbligato ad astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri o altrui, come già definito dall'art. 6 del CCRT e del D.P.R. 62/2013.

Conseguentemente, all'interessato viene inibito l'accesso al sistema Anagrafe tramite sospensione temporanea immediata delle funzioni/poteri di visibilità e operabilità, circoscritta alle situazioni dichiarate, quale conseguenza immediata e diretta della sottoscrizione di presenza di una situazione di conflitto; tale condizione è immediatamente notificata tramite Anagrafe al dirigente/responsabile della struttura di appartenenza o comunque al soggetto deputato al controllo su tali autocertificazioni che perciò viene indicato nella dichiarazione ex DPR 445/2000 suddetta.

L'astensione è obbligatoria fino a diversa determinazione del dirigente/responsabile della struttura di appartenenza, come già sancito nel CCRT, nel D.P.R. 62/2013 e nel PNA.

ARTEA verifica il rispetto dell'obbligo di astensione, al fine di garantire l'effettiva prevenzione del rischio di situazioni di conflitto di interesse.

e) Obblighi di comunicazione e di motivazione del responsabile della struttura di appartenenza nei confronti dell'interessato e del RPCT.

Il dirigente/responsabile della struttura che riceve la comunicazione di sussistenza di un conflitto d'interesse esamina le circostanze e valuta, in concreto, se la situazione rilevata realizzi un conflitto di interessi idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo.

La relativa decisione di merito è comunicata al dipendente con le modalità di seguito indicate.

Il dirigente/responsabile della struttura, al fine di garantire la continuità dell'attività dell'ufficio, risponde obbligatoriamente per iscritto al dipendente, eventualmente sollevandolo dall'incarico ed affidando l'attività ad altri dipendenti, limitatamente all'oggetto e/o alle posizioni dichiarate in conflitto. In assenza di idonee professionalità, il dirigente/responsabile della struttura la avoca a sé (così, art. 7 del CCRT, conformemente a quanto già disposto nel PNA, 2019).

Diversamente, se il responsabile della struttura, alla luce della dichiarazione ricevuta, ritiene che non sussistano situazioni di conflitto di interesse, comunica per iscritto le ragioni che consentono al dipendente di espletare comunque l'attività e, contestualmente, informa il responsabile RPCT degli esiti della valutazione svolta.

f) Operatività della *policy* nel sistema Anagrafe di ARTEA

Nell’Anagrafe di ARTEA alcune funzioni operative legate alla presente *policy* sono comuni a tutti i soggetti interessati; altre sono gestite in modalità differenziata, nel rispetto dell’autonomia organizzativa di ARTEA e delle organizzazioni e degli Enti che operano in ARTEA.

Le funzioni comuni constano: nella sottoscrizione annuale della dichiarazione a sistema, come descritto al punto 1) lett. a) *supra*, e nella sospensione temporanea *in parte qua* dell’accesso del dipendente, come indicato al punto 1) lett. d).

Le funzioni legate al tracciamento delle operazioni di gestione del conflitto di interesse disegnate dal sistema in forma specifica e differenziata sono:

- per Regione Toscana, UTR e altri soggetti

nel caso in cui il dirigente responsabile valuti l’opportunità di revocare la sospensione impostata dal sistema, invia una PEC di richiesta ad ARTEA (artea@cert.legalmail.it), Ufficio Utenti Anagrafe, indicando Codice fiscale del dipendente e codice fiscale del soggetto in conflitto.

L’Ufficio Utenti Anagrafe provvede alla revoca della sospensione e registra la richiesta a sistema;

- per i Centri di Assistenza Agricola (CAA)

nel caso in cui il dirigente/responsabile di riferimento valuti l’opportunità di revocare la sospensione impostata dal sistema, accede in Anagrafe alla Pagina “Autorizzazione profili”, Scheda “Conflitto di interesse” ed effettua le operazioni di revoca della sospensione;

- per ARTEA

Il sistema notifica al dirigente/responsabile di riferimento, indicato dal dipendente nella propria dichiarazione di conflitto di interessi, e all’utente stesso l’avvenuta presentazione di essa; il dipendente è comunque tenuto ad effettuare anche verbalmente tale comunicazione.

Il dirigente valuta e conferma a sistema, tramite la Pagina “Autorizzazione profili”, Scheda “Conflitto di interesse” la sospensione impostata, oppure effettua le operazioni di revoca della sospensione.

Il sistema notifica, al contempo, al dipendente l’operazione di revoca della sospensione effettuata e le motivazioni per le quali il dirigente ha assunto tale decisione, e all’RPCT di ARTEA la presenza di conflitti di interesse, dettagliandone gli estremi e le decisioni assunte dai dirigenti di riferimento.

Le segnalazioni di guasti o malfunzionamenti rilevati nel sistema Anagrafe e inerenti le procedure applicative della presente *Policy* devono essere inviate sistema di *ticketing*.

g) Ipotesi residuale

Ai soggetti che non fanno parte della P.A - e ai quali non si applica la disciplina prevista per i dipendenti della PA poiché non rientranti nell’ambito di applicazione degli artt. 2 D.P.R. 62/2013 e art. 2 CCRT - ma che rientrano fra i soggetti comunque tenuti al rispetto delle norme sul conflitto di interesse, ai sensi del Regolamento delegato (UE) 907/2014 e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) 2018/1046, a seguito di dichiarazione di sussistenza di conflitto di interesse tramite sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva *sub 3) lett. a*), per tutto il perdurare della condizione di conflitto, ARTEA sosponderà l’autorizzazione all’accesso, limitatamente ai soggetti/relazioni interessate dal conflitto dichiarato.

E’ onere degli interessati provvedere a comunicare ad ARTEA le ragioni dell’eventuale sopravvenuta insussistenza della situazione di conflitto precedentemente dichiarata.

ARTEA esegue regolarmente gli opportuni controlli sulle dichiarazioni rese, *ex art. 71 D.P.R. 445/2000*, come indicato al n. 6), *infra*.

4) Monitoraggio

Ogni utente e comunque i soggetti sopra indicati abilitati ad accedere al sistema Anagrafe sono tenuti annualmente al primo accesso al Sistema Informativo di ARTEA e comunque entro il 1° marzo di ogni anno a sottoscrivere – all’interno del Sistema Informativo di ARTEA con l’uso delle proprie

credenziali - la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in materia di conflitto di interessi, *sub n. 3) lett. a.*

Al mancato rinnovo della dichiarazione nei termini, consegue la sospensione dell'autorizzazione all'accesso al sistema informativo fino alla sottoscrizione di una nuova dichiarazione.

Inoltre, ogni variazione nella posizione del sottoscrittente, intervenuta successivamente alla dichiarazione già sottoscritta, deve essere tempestivamente comunicata al responsabile dell'ufficio di appartenenza, con contestuale aggiornamento della dichiarazione sostitutiva, con le modalità già indicate *sub n. 1), lett. c), d), e).*

5) Controlli

Ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, ARTEA provvede ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese.

Il controllo sulle autocertificazioni relative al conflitto di interessi avviene da parte di ARTEA sul Sistema Informativo nella misura del 100% delle autodichiarazioni. Su tali controlli, viene svolto poi un controllo di secondo livello in misura percentuale secondo le regole proprie interne di ARTEA al fine di verificare la correttezza dei controlli di primo livello.

Ogni anno ARTEA entro il 31 dicembre chiede ai dirigenti/responsabili della struttura di appartenenza dei soggetti dichiaranti di validare l'elenco dei soggetti tenuti a compilare l'autocertificazione nonché il nominativo del soggetto tenuto a controllare le autodichiarazioni, ai fini della correttezza delle dichiarazioni e delle relative comunicazioni.

6) Sanzioni

La dichiarazione sostitutiva *sub n. 3) lett. a*), resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, è considerata, *ex lege*, come fatta ad un pubblico ufficiale. Conseguentemente, in ipotesi di dichiarazione mendace, formazione di atti falsi o utilizzo di dichiarazione falsa, il sottoscrittente risponderà penalmente ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, con l'applicazione di una sanzione aumentata da un terzo alla metà, come disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Inoltre, in ipotesi di non veridicità del contenuto della dichiarazione risultate da un controllo disposto dall'amministrazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca da eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza, come previsto dall'art. 75 D.P.R. 445/2000.

Per i soggetti dipendenti di una PA e per coloro ai quali sono estese le norme relative agli obblighi di comportamento, ai sensi dall'art. 2 D.P.R. 62/2013 e dall'art. 2 del CCRT, la violazione delle regole in materia di prevenzione di situazioni di conflitto di interessi integra un'ipotesi di responsabilità disciplinare per violazione dei doveri d'ufficio, sanzionabile ai sensi del titolo IV del D.lgs. 165/2001 e dell'art. 16 CCRT.

Rimane ferma ogni ulteriore responsabilità amministrativa, amministrativo-contabile, civile o penale che eventualmente consegua a mendace dichiarazione e/o formazione o uso di atti falsi.

7) Trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016

L'utilizzo delle informazioni fornite dall'utente nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, come indicato *sub n. 3) lett. a*), sono trattate conformemente alle modalità e alle finalità previste nell'informativa, consultabile alla pagina Privacy del sito ufficiale di ARTEA così come prescritto dal D. lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.e dal Regolamento (UE) 2016/679.

Le informazioni sono conservate per un periodo non superiore a 5 anni.

**Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000
sul conflitto di interessi, anche potenziale, e dichiarazione sulla sicurezza delle informazioni**

Il/La sottoscritto/a _____, C.F. _____
consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in merito alle conseguenze penali
derivanti da dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi e loro esibizione,

DICHIARA

1. Conflitto di interessi

- di rientrare tra le seguenti categorie di soggetti tenuti a dichiarare il conflitto di interessi nei confronti di ARTEA (specificare quale):
 - Dipendente di ARTEA;
 - Soggetto non dipendente di ARTEA (a titolo esemplificativo ma non esaustivo dipendenti/operatori CAA, GAL, dipendenti e/o enti collegati di Regione Toscana che operano in Anagrafe, concessionari e appaltatori di ARTEA, soggetti comunque legati da un rapporto di servizio con ARTEA: _____);
- di aver preso conoscenza della policy di ARTEA in materia di "Prevenzione del rischio di conflitto di interesse", consultabile alla pagina home page/amministrazione trasparente/altri contenuti-conflitto d'interessi del sito di ARTEA;
- di NON trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disciplinato dalla normativa interna ed europea vigente e meglio indicato nella citata Policy, in riferimento a beneficiari presenti nella Anagrafe di ARTEA e/o a soggetti fornitori di ARTEA non presenti in Anagrafe.

In caso di conflitto di interessi, anche potenziale, deve essere di seguito specificato il codice fiscale del soggetto nei cui confronti sussiste il conflitto: _____

- _____;
- di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicazione di ogni variazione nella posizione del sottoscrittente, intervenuta successivamente alla presente dichiarazione, che dovrà essere tempestivamente comunicata al responsabile dell'ufficio di appartenenza, con contestuale aggiornamento della dichiarazione sostitutiva stessa;
 - che il dirigente/responsabile della struttura di appartenenza, deputato al controllo della presente dichiarazione è _____ PEC: _____
 - di essere a conoscenza dell'obbligo di rinnovare la presente dichiarazione al primo accesso annuale al Sistema Informativo di ARTEA e in ogni caso entro il 1° marzo di ogni anno, nel rispetto dei contenuti propri della Policy di cui sopra;
 - di essere a conoscenza che verranno effettuati controlli sui soggetti tenuti a rendere la presente dichiarazione e che, in ogni caso, al mancato rinnovo della dichiarazione nei termini consegue la sospensione dell'autorizzazione all'accesso al sistema informativo fino alla sottoscrizione di una nuova dichiarazione;
 - di essere a conoscenza del fatto che la comunicazione di conflitto dichiarato verrà registrata sul sistema informativo di ARTEA che raccoglie tutti i conflitti dichiarati.

In particolare, le comunicazioni di conflitto dei dipendenti di ARTEA saranno visibili dai dirigenti e dal direttore di ARTEA, mentre le comunicazioni di conflitto dichiarato da soggetti non dipendenti di ARTEA (a titolo esemplificativo ma non esaustivo **dipendenti/operatori** CAA, GAL, dipendenti e/o enti collegati di

Regione Toscana che operano in Anagrafe, ovvero concessionari e appaltatori di ARTEA e/o soggetti comunque legati da un rapporto di servizio con ARTEA), saranno inviate altresì ai soggetti incaricati dei relativi controlli all'interno del rispettivo soggetto di appartenenza.

2. No disclosure agreement

Il sottoscritto, richiamati il DPR 62/2013, la DGR 978/2019 e le determinate ANAC 12/2015 e 831/2016,

SI IMPEGNA INOLTRE

- a rispettare i principi enunciati nella Politica ISO per la Sicurezza dei dati e delle informazioni secondo la norma ISO 27001 e nella Politica per la Prevenzione della Corruzione di ARTEA secondo la norma ISO 37001, nonché nel Codice di Condotta per i dipendenti pubblici (documenti consultabili nelle apposite aree del sito di ARTEA);
- a mantenere la riservatezza ed a non divulgare qualsiasi informazione acquisita nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa e/o di collaborazione, indipendentemente dalla modalità di acquisizione (escluse naturalmente le informazioni di pubblico dominio);
- a dare immediata comunicazione di eventuali variazioni che, nel corso del rapporto di servizio, dovessero intervenire rispetto a quanto dichiarato nel presente atto.
- a produrre, su eventuale richiesta di ARTEA, per i dati non conservati presso una pubblica amministrazione, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

3. Privacy

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, così come indicato nell'informativa consultabile alla pagina dedicata alla Privacy.

In fede

Il/La Dichiaraente _____

Data

Firma



DE SANTIS
FRANCESCA
AGENZIA
REGIONALE
TOSCANA
EROGAZIONI
AGRICOLTURA
13.03.2023
15:07:18 UTC